



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

COMUNE DI BRESSANVIDO (Vicenza)					
SINDACO		ASSESSORE		SEGR. COMUNALE	
Cat. n.	14 GIU. 2013			Prot. n.	
01				3153	
RAG.	TRIBUTI	URBAN.	S. SOC.	ANAG.	MESSO
SEGR.	P.M.	LL.PP.	BIBLIOT.	COMM.	ARCHIVIO

Nell'adunanza del 7 giugno 2013, composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario, relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;



VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere del Sindaco di Bressanvido (VI) del 20 maggio 2013, acquisita al prot. CdC n. 3073 del 22 maggio 2013;

VISTA l'ordinanza n. 65 del 2013 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore, Dott. Francesco Maffei;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Bressanvido, con la nota indicata in epigrafe, ha posto un quesito in merito alla corretta applicazione, nei comuni privi di personale dirigenziale, dell'istituto dell'alta professionalità, come disciplinato dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c), del CCNL del 31.03.1999 e dell'art. 10, comma 2, lett. a) e b), del CCNL del 22.01.2004. In particolare, il Sindaco chiede a questo Collegio di esprimersi sulla possibilità di cumulare sullo stesso soggetto la posizione organizzativa, con responsabilità di struttura, e la posizione di alta professionalità, con riconoscimento di un'unica retribuzione, ossia quella più elevata prevista per le posizioni di alta professionalità.

A questo riguardo, l'ente richiedente riporta l'interpretazione

espressa dall'ARAN sull'applicazione dell'istituto dell'alta professionalità, alla stregua del quale gli incarichi di posizione organizzativa e quelli di alta professionalità sono alternativi tra di loro e non possono essere cumulati sullo stesso soggetto, né possono essere sovrapposti tra di loro, con l'attribuzione al titolare del più elevato importo della retribuzione di posizione riconosciuto esclusivamente per le alte professionalità in senso stretto. Di contro, viene richiamato anche un diverso orientamento interpretativo, espresso dalla dottrina, più confacente agli enti privi di personale dirigenziale, che non ravvisa tale inconciliabilità.


Su tale contrasto interpretativo, l'ente chiede un parere a questa Sezione.

DIRITTO

La richiesta del Comune di Bressanvido è stata espressamente formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In via preliminare, va affermata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, soggettivi ed oggettivi, per la formulazione dei pareri, secondo i criteri fissati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Alla luce dei sopra richiamati criteri, la richiesta di parere in esame deve ritenersi soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all'ente interessato a ricever il parere, cioè il Comune, sia



[Handwritten signature]

all'organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente.

In ordine poi alla sussistenza dei requisiti oggettivi, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati.

Con riferimento al caso in argomento, la Sezione ritiene che la questione sollevata dal Comune di Bressanvido attiene all'interpretazione di una serie di norme del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999 e del 22 gennaio 2000, relative al riconoscimento di posizioni organizzative ed alla valorizzazione delle alte professionalità.

Al riguardo, la Sezione a presente che l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'art. 46 prevede che l'ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza *"ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi"*. Il successivo art. 49 introduce, poi, un'apposita procedura, l'accordo di interpretazione autentica, per la definizione consensuale del

significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l'accordo.

Tra l'altro, sul caso in questione risulta che l'ARAN si sia espressa sull'argomento con risoluzione n. 1371/2012 e 1372/2012, come specificato nella stessa richiesta di parere.

Pertanto l'esistenza di una particolare disciplina in materia di interpretazione dei contratti collettivi induce a ritenere non ammissibile la richiesta di parere in esame.

Infatti, in base ad un costante orientamento (cfr. Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 50/CONTR/2010) non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi a ciò istituzionalmente preposti.

PQM


La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara il parere richiesto dal Comune di Bressanvido inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Bressanvido.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2013.

Il Relatore

Dott. Francesco Maffei



Il Presidente f.f.

Dott.ssa Elena Brandolini

